



COMUNICATO STAMPA n. 163/22

Lussemburgo, 29 settembre 2022

Sentenza della Corte nella causa C-597/20 | LOT (Compensazione pecuniaria imposta dall'autorità amministrativa)

L'autorità nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei può, in seguito a reclami individuali, imporre a un vettore di versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri

Ciò può avvenire a condizione che lo Stato membro interessato le abbia attribuito una competenza in tal senso

A seguito del ritardo di oltre tre ore del loro volo in partenza da New York a destinazione di Budapest, i passeggeri si sono rivolti all'autorità ungherese responsabile dell'applicazione del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei affinché essa imponesse alla LOT, vettore aereo coinvolto, la compensazione pecuniaria prevista da tale regolamento.

Tale autorità ha effettivamente constatato la violazione del regolamento e ha imposto alla LOT di versare una compensazione di EUR 600 a ciascun passeggero coinvolto.

Ritenendo che l'autorità in questione non fosse competente a imporre il pagamento di una siffatta compensazione per il motivo che solo i giudici nazionali erano autorizzati in tal senso, la LOT ha impugnato la decisione di quest'ultima dinanzi alla Corte di Budapest-Capitale. Tale giudice chiede alla Corte di giustizia se, investito di un reclamo individuale di un passeggero, un organismo nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento possa imporre a un vettore aereo il pagamento di una compensazione pecuniaria per la violazione di quest'ultimo.

Con sentenza pronunciata in data odierna, la Corte rammenta che, se è vero che il regolamento non obbliga un organismo nazionale responsabile della sua applicazione ad adottare misure coercitive in seguito a reclami individuali presentati da passeggeri aerei, **esso non vieta agli Stati membri di attribuire una siffatta competenza a tale organismo.**

In tale contesto, la Corte rileva che gli importi forfettari previsti dal regolamento costituiscono un risarcimento uniforme e immediato che mira a risarcire solo danni che sono pressoché identici per tutti i passeggeri coinvolti. Ne consegue che sia i passeggeri e i vettori sia gli organismi summenzionati possono facilmente individuare l'importo della compensazione pecuniaria dovuta. Inoltre, **la concessione di un siffatto risarcimento ha proprio come scopo di evitare gli inconvenienti inerenti all'esperimento di azioni di risarcimento dei danni dinanzi agli organi giurisdizionali competenti.**

Di conseguenza, **gli Stati membri possono autorizzare l'organismo nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento a imporre a un vettore aereo la corresponsione della compensazione pecuniaria ai passeggeri** in seguito a reclami individuali presentati da questi ultimi. A tal riguardo, la Corte sottolinea tuttavia che i passeggeri e i vettori aerei **devono poter presentare un ricorso giurisdizionale** avverso la decisione

dell'organismo summenzionato.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate connessi!

